

N. 381-281-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE COLOMBO VITTORINO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(MARTINELLI)

*alla Presidenza il 30 agosto 1963*

Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

E SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATOLI, LACONI, FAILLA, Busetto, Spallone, Granati, Tognoni,  
Raffaelli, Chiaromonte, D'Alema, Maschiella**

*Presentata il 24 luglio 1963*

Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel)

*Presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1963*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposte di legge sottoposte al vostro esame (n. 281, Natoli ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'E.N.E.L. » e n. 381: « Rinnovo di

delega al Governo per l'emanazione di norme relativa all'organizzazione e al trattamento tributario dell'E.N.E.L. ») hanno per oggetto principale la proroga della delega prevista dalla legge istitutiva dell'Ente per procedere

alla organizzazione dell'Ente stesso e per altri adempimenti. La delega prevista dalla legge era della durata di 180 giorni; l'esperienza ha però dimostrato che, pur con la migliore volontà, detto periodo non è stato sufficiente per compiere l'imponente lavoro che la legge imponeva. Da qui la necessità di una congrua proroga.

Il relatore ritiene opportuno illustrare il lavoro svolto dall'Ente in questo primo periodo così da fornire elementi di giudizio e base sufficientemente valida per le scelte future.

La legge n. 1643 porta la data del 6 dicembre 1962 e venne pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 12 dicembre 1962, n. 316, entrando subito in vigore. La delega di 180 giorni prevista dalla legge veniva a scadere nel mese di giugno 1963. Balza evidente la carenza in termini di continuità; le proposte di proroga avrebbero dovuto essere presentate molto tempo prima così da non creare pericolose interruzioni. La scadenza della delega veniva a coincidere con le vicende politiche connesse con la scadenza della terza legislatura; attenuante questa certamente importante ma non sufficiente: sarebbe veramente auspicabile un rigoroso rispetto di questi termini pena il formarsi di situazioni anomale fonti di incertezze che non giovano ad un proficuo lavoro.

L'esperienza di questi primi mesi di applicazione della legge e quindi di attività dell'E.N.E.L. ha anche messo in risalto la necessità di rendere più espliciti alcuni indirizzi della legge stessa, così da togliere dubbi interpretativi causanti sicuri rallentamenti, come pure la opportunità di procedere ad alcune estensioni delle norme stesse non previste esplicitamente dal testo primitivo ma certamente indispensabili per il concreto raggiungimento degli scopi che il legislatore aveva in animo di ottenere istituendo l'E.N.E.L.

Per questi due motivi il Governo ha presentato alcuni emendamenti presi in considerazione dalla Commissione e su cui si riferirà.

#### A) ATTIVITÀ SUL PIANO GIURIDICO

Il 6 dicembre 1962 il Parlamento ha approvato la legge istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, conferendo al nuovo Ente il compito di provvedere — ai fini di interesse generale — alla utilizzazione coordinata ed al potenziamento degli impianti,

allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

La stessa legge ha stabilito che l'Ente sia sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria ed il commercio e svolga le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, da un Ministro, e composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1962, n. 1670, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge fondamentale del 6 dicembre 1962, n. 1643, sono stati determinati i compiti del Comitato dei ministri sopra citato e del Ministro dell'industria e del commercio, stabilendo che spetta al Comitato dei ministri approvare i programmi annuali e pluriennali dell'E.N.E.L., approvare la relazione programmatica da presentare al Parlamento, dare le direttive per l'attività dell'E.N.E.L., specie per quanto riguarda le tariffe, ecc. Spetta al Ministro dell'industria e commercio di vigilare che l'attività dell'E.N.E.L. corrisponda ai fini pubblici per cui l'Ente è stato istituito, disporre ispezioni per accertare il modo con cui si svolge l'attività dell'Ente, approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci dell'Ente, ecc.

Il decreto citato stabilisce che sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori. Di ciascuno di essi il decreto fissa specificatamente i compiti e le modalità di funzionamento.

In applicazione dell'articolo 12 della legge fondamentale, in data 16 dicembre 1962, è stato emanato il decreto ministeriale che stabilisce il censimento di tutte le imprese che esercitano le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, ed invita le imprese stesse a comunicare al Ministro dell'industria e commercio una serie di dati concernenti l'attività svolta.

Sempre in applicazione delle disposizioni contenute nella legge fondamentale, il 4 febbraio 1963 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 36, che detta le norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti la industrie elettriche.

Il decreto stabilisce, tra l'altro, i criteri per individuare quali siano le imprese esercenti in via esclusiva o principale le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Viene inoltre stabilito che il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici e quanto altro attiene alla gestione dell'impresa; il decreto fissa inoltre la data dalla quale il trasferimento ha effetto e precisa le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti e determina i compiti dei legali rappresentanti delle Imprese trasferite e degli Amministratori provvisori nominati dall'Ente.

In riferimento alle disposizioni della legge fondamentale, in data 25 febbraio 1963 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 138, che detta le norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.

#### B) ATTIVITÀ SUL PIANO TECNICO-ORGANIZZATIVO.

L'attività dell'E.N.E.L. ebbe inizio con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione avvenuto l'11 febbraio 1963.

In questi primi otto mesi di vita, l'E.N.E.L. ha dovuto affrontare numerosi problemi di notevole importanza, alcuni connessi direttamente e naturalmente con la prima fase dell'attività del nuovo Ente, altri derivanti alla esigenza di non turbare in alcun modo lo svolgimento del servizio ed altri ancora relativi a fattori contingenti manifestatisi in tale periodo di tempo.

Per prima cosa, ovviamente, è stato necessario creare dal nulla l'organizzazione centrale.

Altro problema che ha richiesto una immediata e ponderata attenzione è stato quello di assicurare la collaborazione del personale, infondendo fiducia ed evitando l'insorgere di perplessità e preoccupazioni che potevano derivare dalla importante operazione di passaggio delle imprese elettriche dalla gestione privata alla gestione pubblica.

Nello stesso tempo l'E.N.E.L., proprio ai suoi primi passi, ha affrontato e superato positivamente, la grave crisi elettrica verificatasi anche in numerosi paesi europei confinanti. nei quali, a differenza del nostro, si sono rese necessarie addirittura forti limitazioni sui consumi.

Iniziatosi poi il trasferimento delle imprese elettriche, l'E.N.E.L. ha dovuto neces-

sariamente provvedere all'inserimento delle imprese stesse, adottando tutti gli accorgimenti occorrenti per evitare ogni possibile ripercussione sulla regolarità del servizio ed ha dato immediato inizio allo studio dell'articolazione della struttura dell'Ente, con particolare riguardo al decentramento delle attività, sulla base dei principi direttivi della legge istitutiva.

Il passaggio delle imprese elettriche all'E.N.E.L. ha pure richiesto la soluzione di numerosi e gravi problemi di ordine giuridico, economico ecc. per i trasferimenti e le consegne dei beni delle imprese stesse.

Contemporaneamente a tutto questo è stato necessario affrontare i problemi connessi con la gestione vera e propria, mantenendo soluzioni di continuità ed assicurare, anche per il futuro, il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica in tutto il territorio nazionale.

Di quanto sopra si ritiene opportuno fornire qualche notizia di maggior dettaglio.

#### ORGANIZZAZIONE CENTRALE.

Nella impostazione della organizzazione centrale è stata tenuta presente la necessità di realizzare un'articolazione snella, agile, non appesantita da formule e da mentalità burocratiche, ed atta a rispondere alle esigenze proprio di una azienda delle dimensioni dell'E.N.E.L. e ad attività operativa decentrata.

La scelta dei direttori centrali preposti ai vari Servizi, dei vice-direttori e degli altri dirigenti e funzionari della sede centrale, è stata effettuata seguendo il criterio di designare le persone più qualificate in ciascun settore e provenienti esclusivamente dalle aziende trasferite all'E.N.E.L.

#### STRUTTURAZIONE DEL DECENTRAMENTO

Nel quadro della struttura dell'E.N.E.L. è stato formulato uno schema di decentramento territoriale dell'organizzazione dell'Ente.

Obiettivo primo dello schema è, naturalmente, il soddisfacimento dei principi direttivi stabiliti dalla legge istitutiva e quindi la definizione di una soluzione che assicuri l'unilateralità dell'Ente e realizzi un decentramento particolarmente accentuato per quanto riguarda la distribuzione, consentendo, nello stesso tempo, la massima efficienza ed economicità di gestione.

In relazione a tali linee programmatiche il decentramento dell'E.N.E.L. prevede la istituzione di organi territoriali (Compartimenti) cui saranno affidate tutte le attività che verranno decentralizzate.

In particolare i Compartimenti dovrebbero provvedere a svolgere nella loro area le attività di costruzione e di gestione degli impianti di produzione e trasmissione disposte e coordinate dalle rispettive Direzioni centrali, mentre la guida e il controllo dello svolgimento delle attività di distribuzione dell'energia elettrica nell'area di competenza, verrebbe attuata dai distretti e dalle zone.

La considerazione delle esigenze di carattere tecnico, connesse con la realizzazione di un funzionale esercizio degli impianti elettrici, dei vincoli derivanti dalla strutturazione attuale della rete primaria e dei relativi centri di comando, nonché della necessità di assicurare la massima snellezza ed efficienza dei collegamenti con gli organi centrali, ha richiesto una definizione generalmente pluriregionale delle dimensioni territoriali dei Compartimenti.

Conseguentemente il territorio nazionale verrebbe suddiviso in otto Compartimenti di cui tre per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale, uno per l'Italia meridionale e due per la Sicilia e la Sardegna.

Per quanto riguarda la distribuzione, tenuto conto delle esigenze derivanti dai rapporti con l'utenza e con le autorità locali, i Compartimenti verrebbero articolati in Distretti per le funzioni operative proprie della distribuzione stessa con dimensioni regionali, salvo i casi in cui le regioni, presentando un'elevata densità di abitanti e di utenti, richiedano delle soluzioni particolari.

Per sviluppare in modo capillare le attività a più diretto contatto con l'utenza, i Distretti verrebbero divisi a loro volta in unità di esercizio (Zone) a carattere prettamente esecutivo e di dimensioni adeguate alle esigenze locali ed alle necessità di un idoneo servizio.

È opportuno ricordare che l'Ente Nazionalizzato Francese ha impiegato, per giungere al suo assetto organizzativo, circa due anni. L'E.N.E.L. conta di poter fare molto più rapidamente, tuttavia il ricordare ciò conferma che i problemi accennati richiedono una laboriosa e meditata elaborazione e non affrettate soluzioni.

Particolare attenzione sarà opportuno riservare al grosso problema della « distribuzione » cioè al fatto terminale che mette in contatto i cittadini-utenti con l'Ente ero-

gatore, nel senso di trovare la struttura che meglio garantisca il servizio nella più ampia soddisfazione.

#### PERSONALE.

Nei primi mesi della sua gestione, l'E. N. E. L. ha dovuto affrontare e risolvere le trattative per la stipulazione del nuovo contratto collettivo dei lavoratori dipendenti.

Il nuovo contratto ha istituito un salario unico nazionale, allineando i minimi di stipendio e di paga di tutto il personale, prima suddiviso in sei zone territoriali, alla zona 0 di Milano.

Tale provvidenza, anche se ha determinato un cospicuo onere, ha rappresentato un atto di necessaria equità nei confronti dei lavoratori raggruppati in unico Ente di Stato, recando, tra l'altro, particolare vantaggio a quelli delle zone meridionali ed insulari.

Anche nel piano normativo sono stati concordati miglioramenti.

È stato disposto un piano ricognitivo delle varie situazioni relative all'addestramento e alla qualificazione del personale, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'assistenza ai lavoratori, ecc., per preordinarne l'opportuno coordinamento.

Notevoli sforzi sono ora dedicati al graduale assorbimento ed alla migliore utilizzazione del personale proveniente dalle numerose aziende di minore entità trasferite o in corso di trasferimento all'Ente.

Rimangono ancora aperti numerosi problemi riguardanti il personale connessi con i trasferimenti di talune e particolari aziende.

In complesso si può con vera soddisfazione affermare che le relazioni col personale e con le organizzazioni sindacali sono improntate da un genuino spirito di viva collaborazione.

#### UTILIZZAZIONE COORDINATA DEGLI IMPIANTI.

L'azione di coordinamento dell'esercizio è stata efficacemente iniziata dalla Direzione dell'E. N. E. L. fin dalla sua costituzione, per la migliore utilizzazione della produzione idroelettrica e termoelettrica.

I provvedimenti adottati, primo fra tutti la utilizzazione coordinata degli impianti di produzione e di trasmissione, hanno permesso di superare il periodo critico senza dover ricorrere alle misure restrittive a carattere generale adottate in altri Paesi europei.

Uno degli aspetti più importanti della sopraddegnata azione è la sincronizzazione —

agli effetti della copertura delle punte di carico del diagramma nazionale — dell'intervento degli impianti idroelettrici alimentati dai serbatoi giornalieri e settimanali esistenti nelle più disparate località. Si può così differire la utilizzazione delle acque dei serbatoi stagionali per rimandarne lo sfruttamento al prossimo inverno.

Questa complessa azione di coordinamento, che ha permesso di stabilire un completo programma di lavori di manutenzione degli impianti di produzione, particolarmente di quelli termoelettrici, consente una migliore utilizzazione degli impianti stessi e quindi, in definitiva, una loro maggiore producibilità.

I risultati raggiunti sono di incoraggiamento per un ulteriore affinamento di questa guida centralizzata per il complesso degli impianti E. N. E. L. L'esperienza in atto fornirà anche utilissimi elementi agli effetti della programmazione e della progettazione di futuri impianti sia di produzione che di trasporto.

#### TARIFFE ELETTRICHE.

L'attuale assetto tariffario è sorto da una profonda modifica, derivante dall'applicazione dei noti provvedimenti C. I. P. del 1961, che hanno portato ad una unificazione di eccezionale vastità.

L'assestamento su tale sistema, che ha carattere veramente innovatore, richiede un periodo di adattamento da parte dell'utenza e dà riflessi su tutto il complesso economico italiano.

L'E. N. E. L. in questa fase è impegnato a seguire ed a facilitare tale assestamento al fine, da un lato, di ricavare le necessarie ed indispensabili indicazioni e, dall'altro, di contribuire al superamento del periodo di transizione e consentire il migliore definitivo collocamento dell'utenza sulle nuove posizioni tariffarie.

Nello stesso tempo l'E. N. E. L. ha messo allo studio l'aggiornamento dei problemi tariffari allo scopo di esaminare, alla luce dei più moderni indirizzi, realizzati in Europa e nel mondo, i riflessi economici e tecnici delle tariffe sulla gestione e sullo stesso sviluppo degli impianti e conseguentemente la opportunità e la possibilità di migliorare la strutturazione del sistema tariffario.

Per quanto riguarda il livello economico delle tariffe in atto è da osservare che dal 1961, anno in cui tali tariffe vennero stabilite, ad oggi, si è avuto un aumento dell'indice generale dei costi e quindi una riduzione del valore reale delle tariffe stesse.

Si prevede comunque che le economie che verranno realizzate con la conduzione unitaria del settore e l'incremento delle vendite, consentiranno all'E. N. E. L. di assorbire la lievitazione manifestatasi in tutti i costi, compreso quello relativo al personale.

D'altra parte, la finalità fondamentale dell'E. N. E. L. è quella di assicurare il migliore servizio alle minori tariffe possibili, nell'ambito delle esigenze di una gestione economica dell'Ente stesso, come prescritto dalla legge istitutiva.

In tale quadro ovviamente la politica tariffaria deve costituire uno dei punti essenziali che si porrà all'attenzione dell'E. N. E. L.

#### PROGRAMMAZIONE.

La prima fase di attività dell'E. N. E. L. nel settore della Programmazione è consistita nel verificare se i programmi di nuove costruzioni, in corso di svolgimento, erano sufficienti a ricoprire i fabbisogni dei prossimi anni almeno fino al 1967, anno in cui sarebbe stato possibile, presumibilmente, di disporre di ulteriori nuovi impianti, da programmare e mettere in cantiere immediatamente da parte dell'E. N. E. L. (e la cui realizzazione richiede almeno da 3 a 4 anni).

A tale scopo è stata effettuata una prima valutazione di massima circa i futuri fabbisogni di potenza e di energia per l'intero territorio nazionale. Tale valutazione è stata fatta estrapolando, con criteri di una certa larghezza, le serie statistiche delle richieste negli ultimi 10 anni ed ha portato a determinare un tasso di incremento medio annuo del 9 per cento per l'energia (partendo da una richiesta di 65,8 miliardi di chilowattora nel 1962) e del 9,5 per cento per la potenza (partendo da una punta di 11.100 megawatt nel 1962) con un ulteriore incremento nel primo anno, per questa ultima, del 4,5 per cento circa, per tener conto delle incertezze inevitabili nella valutazione della potenza massima e degli scarti che possono presentarsi. Queste previsioni richiedono evidentemente un sempre più coordinato utilizzo delle fonti oggi esistenti ed un programma di costruzione di nuove centrali (probabilmente termiche).

#### C) ATTIVITÀ FINANZIARIA (1)

L'E. N. E. L. non ha certo ereditato dalle aziende trasferite una situazione finanziaria florida. Infatti, mentre da un lato si presentano

(1) Vedi anche relazione al bilancio 1963-64 del Senatore Zannini.

elevati i debiti a breve termine verso banche ed istituti di credito in generale, da un altro lato nessuna particolare provvista è stata predisposta per fronteggiare gli investimenti dell'anno in corso.

L'E. N. E. L. si trova attualmente, pertanto, a dover fronteggiare tre principali problemi finanziari, e precisamente:

1º) consolidare i debiti a breve termine verso banche ed istituti bancari, creditati dalle società elettriche.

2º) finanziare gli investimenti in corso, per non arrestare il regolare processo di formazione dei nuovi impianti;

3º) fronteggiare gli impegni scaturenti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e precisamente coprire:

a) il fabbisogno per interessi sull'indennizzo complessivo da corrispondere agli aventi diritto, ai sensi del 3º comma dell'articolo 6.

b) il fabbisogno inerente alla prima rata di indennizzo comprensiva di capitale ed interessi, da corrispondere, sempre ai sensi del 3º comma dell'articolo 6, con inizio 1º gennaio 1964;

c) il quantitativo di obbligazioni da emettere in virtù dell'articolo 7 della su ricordata legge.

#### D) TRASFERIMENTI AZIENDE

Per il trasferimento all'E. N. E. L. delle imprese elettriche, sono stati, a tutt'oggi, emanati i seguenti provvedimenti legislativi:

n. 7 decreti presidenziali in data 16 marzo 1963;

n. 18 decreti presidenziali in data 1º aprile 1963;

n. 30 decreti presidenziali in data 2 maggio 1963;

n. 18 decreti presidenziali in data 1º giugno 1963;

n. 92 decreti presidenziali in data 31 agosto 1963;

n. 54 decreti presidenziali in data 30 settembre 1963,

per un totale di 219 imprese, oltre il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1963 concernente il trasferimento delle attività elettriche delle ferrovie dello Stato.

La produzione di dette imprese è di oltre 43 miliardi di chilowattora corrispondenti al 68 per cento circa della produzione italiana nel 1962 con una potenza installata di 12

milioni di chilowatt pari a circa il 62 per cento di quella nazionale.

Tra le imprese già prese in consegna dall'E. N. E. L. figurano tutte le capo gruppo e le aziende maggiori mentre è in corso la procedura di apprensione delle piccole imprese che esercitano la sola attività di distribuzione dell'energia elettrica.

La procedura prevista dalla legge fondamentale per il trasferimento delle imprese ha comportato finora la nomina di 50 amministratori provvisori per 163 imprese trasferite, l'emanazione delle delibere di nomina da parte del Consiglio di amministrazione dell'E. N. E. L., nonché le delibere per la presa in consegna delle imprese col conseguente espletamento degli adempimenti relativi. Tutto ciò ha richiesto la soluzione di numerosissime questioni di carattere giuridico-legale, amministrativo e tecnico.

#### ILLUSTRAZIONE DEL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione ha ritenuto, come si accennava all'inizio, di dover ampliare il contenuto della proroga della delega. Infatti appare necessario non soltanto provvedere ulteriormente con norme legislative alla organizzazione dell'Ente, ma completare, secondo i principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643, tutta la normativa necessaria per l'attuazione della legge stessa.

Per questo, su proposta del suo Presidente, ha preso come base di discussione un nuovo testo di cinque articoli illustrato dal relatore, apportandovi emendamenti.

A tal fine è opportuno specificare che alla materia già regolata da decreto presidenziale avente valore di legge possono essere apportate le necessarie integrazioni. La detta opportunità deriva dal fatto che soltanto con l'entrata in funzione dell'E.N.E.L. e con l'avvio dell'attività dello stesso ci si può rendere conto dei problemi da risolvere.

Sembra poi necessario che venga stabilito un diverso termine per l'esercizio della delega: un termine più breve di due mesi dall'entrata in vigore della legge per la determinazione della aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta. Tale importo va attribuito al bilancio dello Stato e d'altra parte l'Ente deve conoscere l'importo del tributo da corrispondere. Per l'esercizio dell'altra delega legislativa invece sembrerebbe opportuno un periodo più lungo che potrebbe

stabilirsi in otto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Con l'articolo 2 viene precisato che è data al Governo una delega legislativa, secondo i principi direttivi previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, al fine di assicurare la più efficiente ed economica utilizzazione delle attività elettriche per il coordinamento delle attività esercitate da Enti diversi dall'E.N.E.L. e per l'utilizzazione dell'energia elettrica di supero prodotta dagli autoproduttori.

Scopo della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è stato quello di assicurare un coordinato sistema elettrico su tutto il territorio nazionale. Il coordinamento non può dirsi completo se all'E.N.E.L. non si riconoscono quei necessari poteri anche sulle imprese produttrici di energia elettrica che siano esonerate dal trasferimento.

Nella legge 6 dicembre 1962 è precisato che le aziende municipalizzate operino in regime di concessione e per tale regime il decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36, articolo 10 prevede che per i concessionari sia redatto un capitolato tipo, che anche attività elettriche non trasferite all'E.N.E.L. siano esercitate dagli autoproduttori esenti dal trasferimento ai sensi dell'articolo 4, n. 6, nonché da minori imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8.

In entrambi i casi si pone il problema del coordinamento.

Nella legge delega verranno stabiliti i compiti dell'E.N.E.L. nei confronti di dette aziende nonché gli interventi dell'autorità pubblica a garanzia che l'attività dell'E.N.E.L. sia improntata sul rispetto dei diritti e dei legittimi interessi degli utilizzatori.

Fra i problemi che si pongono vi è quello di disporre le condizioni per l'utilizzazione da parte dell'E.N.E.L. dell'energia di supero degli autoproduttori. Infatti per il principio chiaramente enunciato dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è chiaro che il monopolio assicurato all'E.N.E.L. costituisce il principio generale della legge di fronte al quale non possono sussistere se non le eccezioni tassativamente dalla legge stessa previste.

L'aver consentito, per finalità di ordine economico, l'eccezione della produzione elettrica destinata ai propri fabbisogni per gli autoproduttori, non ha significato che gli stessi potessero liberamente disporre dell'energia di supero. La detta energia di supero deve essere fornita all'E.N.E.L. secondo condizioni e modalità che dovranno essere sta-

bilite dalla legge delegata con il rispetto dei legittimi interessi dell'E.N.E.L. e degli autoproduttori stessi.

Le norme degli articoli 3, 4, 5 mirano a chiarire dubbi di interpretazione sorti per l'applicazione della legge. Infatti si è dubitato se potessero essere considerate esercenti attività elettriche le imprese che all'atto dell'entrata in vigore della legge avevano in costruzione impianti elettrici non ancora entrati in funzione.

Ovviamente alle dette imprese non poteva applicarsi l'eccezione delle minori imprese prevista dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dato che la detta norma riguarda situazioni transitorie verificatesi nel passato che il legislatore ha ritenuto opportuno conservare. La norma stessa non si applica alle imprese minori dal momento che la legge non ha inteso escludere dal monopolio dell'E.N.E.L. le attività di produzione al di sotto dei 15 milioni di chilowattore/anno.

L'articolo 4 riguarda le consociazioni di imprese previste (come i consorzi) dall'articolo 4, n. 6 della legge istitutiva.

È sembrato necessario, ad evitare frodi e collusioni, stabilire che debba sussistere un principio di prova scritta risultante dai libri legalmente tenuti dalle imprese consociate o da altre scritture contabili giuridicamente previste dal Codice civile che le imprese debbono tenere e che, essendo vidimati periodicamente dalla pubblica autorità, rendono attendibili le scritture stesse ed i tempi di effettuazione.

Ai detti requisiti di carattere formale si è ritenuto opportuno aggiungerne due di carattere sostanziali:

1°) che il collegamento fra le imprese consociate risponda alle esigenze di natura economico-produttiva;

2°) che la fornitura di energia elettrica non sia avvenuta in base a contratti di fornitura i quali escludono per se stessi il rapporto di consociazione.

Con l'articolo 5 è stata risolta autenticamente la questione dei produttori distributori di meno di 15 milioni chilowattore, escludendosi dall'esonero coloro che avessero anche in parte distribuito energia acquistata da terzi sempre riferito al periodo 1959-60. Con l'acquistare energia da terzi gli stessi dimostrano infatti di non essere in grado di effettuare una distribuzione con la propria produzione e quindi non sussiste alcun motivo di utilità generale per esonerarli dal trasferimento all'E.N.E.L.

Si ritiene di dare alcune informazioni sugli emendamenti presentati formalmente in Commissione:

Emendamento dell'onorevole Natoli ed altri, aggiuntivo al 1° articolo del testo proposto « A tale fine si dovrà essere assicurato il collegamento istituzionale con le Regioni, le Province e i Comuni quali organi del Governo locali, della programmazione economica e della pianificazione territoriale ».

Viene anzitutto condivisa la necessità di un coordinamento tra l'E.N.E.L. e gli Enti locali da attuarsi nelle forme più varie ma si ritiene che detto problema e relativa strumentazione (collegamenti istituzionali, ecc.) proprio per il raggiungimento degli scopi segnalati e cioè della programmazione economica e della pianificazione territoriale debbono trovare aperta, chiara ed anche coraggiosa regolamentazione in appositi strumenti legislativi quali la « legge urbanistica » e quella sulla « programmazione economica ».

Emendamento aggiuntivo dell'onorevole Natoli ed altri: « Le norme di cui all'articolo 1 saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

Anche su questo emendamento la Commissione ha espresso parere sfavorevole ritenendo che la struttura dell'E.N.E.L., le possibilità di vigilanza ed i criteri che la delega deve rispettare — contenuti nella legge istitutiva — siano sufficientemente chiari ed ampi e comunque tali da garantire una rapida attuazione ed una positiva attività, fermo restando, evidentemente, la piena libertà del Parlamento e dei parlamentari di compiere quanto è previsto in tale materia.

A conclusione di questa breve relazione si ritiene opportuno esprimere la più viva soddisfazione per il molto lavoro svolto ma anche raccomandare agli organi competenti (Governo, E.N.E.L., ecc.) il più scrupoloso rispetto degli impegni assunti. La nazionalizzazione del settore elettrico è stato, senza dubbio, un provvedimento di grande portata; contro di esso sono state mosse critiche e polemiche sul piano economico ma ancor più su quello politico molto pesanti, critiche e polemiche per lo più ingiustificate, certamente.

Anche per questo è indispensabile il massimo impegno e la più severa osservanza del contenuto della legge e dei tempi in essa previsti così che i risultati concreti abbiano ad essere sempre più ampi ed evidenti.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

**Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.**

### ARTICOLO UNICO.

Il termine per l'emanazione da parte del Governo delle ulteriori norme necessarie per l'organizzazione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e delle norme relative alla determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta, ai sensi rispettivamente degli articoli 3 e 8, comma secondo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è fissato in quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando i principi e criteri direttivi contenuti nell'anzidetta legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Rinnovo di delega al Governo per la emanazione in norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative alla legge 6 dicembre 1962, n. 1642.**

### ART. 1.

I termini previsti per l'emanazione da parte del Governo dei decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla completa attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche con la necessaria integrazione dei decreti presidenziali già emanati, sono fissati in otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando i principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Tale termine è ridotto a due mesi per la determinazione dell'aliquota di imposta unica sull'energia elettrica prodotta.



ART. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro lo stesso termine, in base ai principi direttivi previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, al fine di assicurare la più efficiente ed economica utilizzazione delle attività elettriche, un decreto avente valore di legge ordinaria per il coordinamento delle attività elettriche esercitate da Enti ed imprese diversi dall'E. N. E. L. e per disciplinare l'utilizzazione dell'energia elettrica di supero prodotta dagli autoproduttori di cui all'articolo 4 n. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

ART. 3.

Sono considerate esercenti attività elettriche anche le imprese che all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti destinati alla produzione, al trasporto, alla trasformazione, alla distribuzione e alla vendita dell'energia elettrica comunque prodotta, purché riconosciuti tecnicamente idonei da una commissione di esperti nominata dal Ministro dell'industria e commercio.

ART. 4.

Per la consociazione di imprese autoproduttrici di cui all'articolo 4 n. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 è richiesto un principio di prova scritta risultante dai libri legalmente tenuti dalle imprese consociate o da altre scritture aventi data certa anteriore al 1° gennaio 1962 e che il collegamento fra le società consociate risponda ad esigenze di natura economico-produttiva, sempreché l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non ad un contratto di fornitura.

ART. 5.

L'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4 n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi.

## PROPOSTA DI LEGGE (281)

—

### **Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel)**

#### ART. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica in modo da assicurare l'articolazione funzionale e il decentramento territoriale, con particolare riguardo al settore della distribuzione, di cui all'articolo 3, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

A tal fine dovrà essere assicurato il collegamento istituzionale con le Regioni, le Province e i Comuni quali organi del governo locale, della programmazione economica e della pianificazione territoriale.

Tali norme dovranno garantire la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà.

#### ART. 2.

Le norme di cui all'articolo 1 saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.